ANNO V. — VOLUME II. GENNAIO 1924 NUM. 1 (11)

BOLLETTINO

DELLA

CONGREGAZIONE DI SOMASCA

SOMMARIO

PER LA REVISIONE DELLE SANTE COSTITUZIONI:
I. Decreti del Ven. Capitolo Generale tenutosi in Nervi nel Settembre 1923: A) Decreti riguardanti la revisione delle sante Costituzioni. B) Decreti disciplinari.
II. Decreti di altri Capitoli e Definitorii Generali inseriti nella revisione delle sante Costituzioni.
III. Brevi e Decreti della Santa Sede posteriori alle Costituzioni e contemplati nella revisione specialmente del Libro I.
CRONACA: I. Capitolo Generale del 1923. — 2. Nomina di Superiori e conferma di Parroci. — 3. Sacre Ordinazioni. — 4. Professioni solenni. — 5. Professioni semplici. — 6. Ammissione al Noviziato. — 7. Necrologio. - Fr. Federico Cionchi. — 8. Proprium Congregationis. — 9. Altre notizie: Aggregazioni e Laurea.
ARCHIVIO STORICO: Due ricorrenze Centenarie.

Per la revisione delle sante Costituzioni.

Il Bollettino riprende vita per unanime consenso dei Padri Vocali e, crediamo, con compiacimento di tutti i Somaschi. Riprendendo vita, intende riprendere il suo antico programma; non in questo numero però, il quale per necessità di cose vien quasi interamente assorbito da Decreti, nuovi e vecchi, ma tutti, come si suol dire oggi, di palpitante attualità.

Dovendosi, per comando della S. Sede, rivedere le Costituzioni e armonizzarle col nuovo Codice di Diritto Canonico, era pur cosa saggia, dopo averle spogliate della parte ufficialmente abolita o caduta in desuetudine, introdurvi, nei limiti consentiti dalla Suprema Autorità, quelle modificazioni o schiarimenti o aggiunte, che l'esperienza di più secoli e le mutate condizioni di vita suggeriscono.

Di tale revisione e armonizzazione fu, lo scorso anno, incaricata apposita commissione, la quale già prima dell'apertura del Capitolo aveva apprestata l'opera sua. Se non che il Ven. Capitolo nella sua prudenza e saggezza, giudicò opportuno che i singoli Vocali possano prender, con loro comodo, minuta visione, ad una ad una, di tutte le mo-

dificazioni e varianti apportate al testo, darsene ragione ed eventualmente esporre in proposito le loro osservazioni. Non potendosi ciò fare durante i Comizi ; chè li avrebbe potratti oltre il limite di tempo consentito dalle circostanze ; fu necessario rimandare ad altra data l'approvazione definitiva e disporre che ogni Vocale potesse avere a sua disposizione una copia della revisione proposta, disciplinando il compito, che a ciascuno restava da farsi e il tempo disponibile, allo scopo che non si ingenerasse confusione, nè si potraesse a tempo indefinito la conclusione del lavoro. Intanto però il Capitolo pose mano a dirimere le questioni più ardue, a sciogliere i dubbi e a fissare i punti principali, che sono come i cardini del vasto ingranaggio, o come le parallele della via ferrata, sulle quali deve spingersi il convoglio.

Di qui la necessità di porre sott'occhio di ciascun Vocale una raccolta completa delle deliberazioni prese e adottate, con la scorta delle quali e del Codice di D. C. egli possa con sicurezza assolvere il suo compito ; e gli altri pure, se desiderosi, come dovrebbero essere, di penetrare addentro nelle cose nostre, possano conoscere, almeno in confuso, l'entità del lavoro fatto e sopratutto persuadersi della circospezione e prudenza usata in un affare così delicato e di tanta importanza a nostro riguardo.

Presentiamo pertanto subito i Decreti del pross. pass. Settembre ; indi, salendo su su fino alla pubblicazione delle Costituzioni, tutti quelli che furono emanati precedentemente e rivestono tuttora un carattere di stabilità e di utilità per il buon governo della Congregazione ; e infine un cenno di quei Brevi e Decreti della S. Sede che, dopo la pubblicazione delle Costituzioni, sono venuti man mano a modificare e in parte a sconvolgere l'antico nostro sistema di governo.

In tutto questo materiale e nel Codice di Diritto Canonico stanno le fonti di tutte le varianti e aggiunte fatte al testo delle Costituzioni dalla commissione. Spetta ora ai Padri Vocali esaminarne e ponderarne la giustezza e l'opportunità. Come si può arguire da tutto l' insieme, la fatica non fu poca, nè poca la diligenza postavi, affinchè nulla passasse inosservato e il lavoro raggiungesse la maggior perfezione possibile in rapporto alle disposizioni emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica. Poichè non bisogna dimenticare che la revisione va contenuta entro i limiti della pura necessità, sostenuta da forti ragioni e suffragata dal voto del Capitolo Generale. Se non poggia su queste basi, oppure se venisse ad essere un vero rimaneggiamento delle Costituzioni, essa non otterrebbe mai l'approvazione della Santa Sede. L'idea pertanto, se mai vi fosse in alcuno, di approffittare dell'occasione per introdurre nel nostro Codice grandi novità e mutamenti radicali, va deposta assolutamente, come inattuabile.

P. D. Angelo M. Stoppiglia.

I. - DECRETI
del Ven. Capitolo Generale tenutosi nel Collegio Emiliani di Nervi nel Settembre 1923.

A. Decreti riguardanti la revisione delle Costituzioni.

1. — Si mette ai voti il seguente ordine del giorno :

« Essendo terminato il lavoro della Comissione incaricata della revisione delle Regole, si chiede al Capitolo Generale, se debbasi subito incominciare la discussione sulla revisione medesima, ovvero lasciare ai Padri un maggior tempo per esaminare personalmente la revisione ».

Dopo il primo ballottaggio, la discussione è rimandata con due voti di maggioranza. (Sessione V.)

2. — Il Ven. Capitolo ha deliberato che il Rev.mo P. Generale mandi a ciascuno dei Vocali una copia delle proposte della revisione, affinchè ognuno esaminandola attentamente, possa fare le osservazioni che crede giuste e le variazioni che crede necessarie, secondo le norme emanate dalla S. C. de' Religiosi (Acta Apost. Sedis, Vol. XIII, in data 6 marzo 1921, pag. 317, e Vol. XIII, N. 14). Unitamente alla copia da rivedersi si invierà a ciascuno dei Vocali un foglio con le norme predette.

I Molto RR. Padri Provinciali avranno cura di sollecitare i PP. Vocali da loro dipendenti a compiere il loro lavoro per consegnarlo non più tardi del 1 Agosto 1924 ; avvertendoli però che senza necessità non mutino nella revisione quella parte delle Costituzioni che la Commissione ha lasciata intatta.

Se in una delle Provincie vi fossero delle proposte nuove da inserirsi nelle Costituzioni, i proponenti devono darne avviso ai Provinciali dentro l'anno 1923 e non altre (1).

I medesimi Padri Provinciali, dentro il mese di Agosto 1924, raduneranno tutti i loro Vocali e insieme con essi redigeranno un'unica copia di tutte quelle osservazioni che saranno approvate a maggioranza di voti segreti dal medesimo Capitolo Provinciale per trasmetterla alla Commissione.

Se i giudizi, così approvati a maggioranza di voti segreti, sono concordi, il Ven. Cap. Generale dà incarico al Rev.mo P. Generale di proporre all'approvazione della Santa Sede il testo definitivo delle Costituzioni. — Se poi dei tre giudizi pervenuti, due fossero concordi e l'altro in tutto o in parte discorde, si dà al Rev.mo P. Generale il mandato di dirimere la questione con il suo Consiglio per le cose di minore momento, secondo le istruzioni emanate dalla Santa Sede ; e per le cose di maggiore importanza, al suo Consiglio aggiungerà il P. Cancelliere Generale e il P. Provinciale anziano. — Il Capitolo Generale intende fin d'ora di avere come rato ed approvato quello che sarà da questo Consiglio approvato a maggioranza di voti segreti.

(1) In causa del ritardo occorso nella consegna degli esemplari riveduti, questo tempo viene prorogato a tutto Gennaio 1924.

Però se i giudizi delle tre Provincie fossero, in cose sostanziali, differenti, lo stesso Consiglio dei cinque deciderà se le questioni debbano portarsi al Capitolo Generale. (Sessione V.)

3. — *Durata delle Cariche Maggiori.*

I Padri (del Cap. Gen.), dopo matura e serena discussione, volendo, per quanto è possibile, che si conservi intatta nelle nostre Regole la tradizione, hanno deliberato a pieni voti segreti di mantenere la durata di un triennio per le Cariche Maggiori, lasciando però in facoltà del Capitolo Generale di confermare in carica, di triennio in triennio, qualunque dei Superiori Maggiori per quel tempo che crederà più opportuno per il bene della Congregazione. (Sessione VI.)

4. — *Turno delle Cariche Maggiori.*

Il Capitolo Gen. viene nella deliberazione che il Padre Generale sia eletto *e gremio totius Capituli,* e le altre due Cariche maggiori siano scelte fra le altre Provincie, e quindi approva a pieni voti segreti il seguente articolo da inserirsi nella nuova edizione delle Costituzioni :

« Majores dignitates eligantur e gremio totius Capituli generalis, « hac tamen lege, ut cuilibet Provinciae semper una ex iis conferatur. « Quare, sumpto ex una Provincia Praeposito Generali, ex aliis Pro- « vinciis eligendus erit Vicarius ; item jam electis Praeposito Generali « et Vicario, Procurator Generalis sumendus erit ex Vocalibus illius vel « illarum Provinciarum, quae neutram dignitatem obtinuerunt ; et sic « deinceps.

« Cancellarius ex ea Provincia sit ex qua Praepositus Generalis ».

5. — *Durata dei Superiori locali.*

Il Ven. Capitolo Gen. in vista specialmente delle nuove necessità dei tempi, delibera, con 15 voti favorevoli e uno contrario, che si faccia domanda alla S. Sede, perchè i detti Superiori possano essere confermati per un secondo consecutivo triennio, conforme alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico (can. 505). E quindi approva il seguente articolo da inserirsi nella nuova edizione delle Costituzioni :

« Illud vero in Superiorum electionibus observent Patres ut qui per « triennium Superiores fuerint, a superioritate ejusdem loci amoveantur. « Si vero ultra triennium ob gravem aliquam necessitatem vel justam ob « causam confirmari expediet, quod ut raro fiat valde exoptamus, cum « duabus Definitorii partibus prorogatio talis decernatur. Nemo tamen « ullo modo possit tertio immediate esse Superior in eadem religiosa do- « mo, sub quovis titulo sive Superioris sive Vicarii, nisi de licentia San- « ctae Sedis ».

6. — *Breve di Bened. XIV circa il bollottaggio annuale dei Superiori.*

Il Ven. Cap. Generale, a pieni voti, propone di inoltrare supplica alla S. Sede che venga abolito questo Breve (del 7 agosto 1748) come non più necessario, mentre riserva al Definitorio la facoltà di mutare, anche durante il triennio, un Superiore locale quando o la necessità o altro giusto motivo lo richiedesse. (SessioneVI.)

7. — *Sudditi e Superiori di altre Provincie.*

Essendo stato proposto il dubbio se il P. Generale, o il Definitorio Generale, o anche un Capitolo Provinciale (previa approvazione del P. Generale) possa trasferire un religioso dalla sua in altra Provincia, il Rev.mo P. Generale risponde affermativamente e conferma la sua risposta richiamando un decreto dei Capitoli Generali 1835, 1841, col quale si stabilisce solennemente che il religioso in questi casi deve ubbidire in virtù di santa obbedienza, il qual decreto redatto per ordine della S. Sede, fu poi dalla stessa approvato.

In seguito a tale decreto il Ven. Capitolo Generale propone che si chieda alla S. Sede la facoltà di poter nominare, contrariamente al divieto fattone da Alessandro VII, in Superiori locali anche soggetti di altre Provincie per la durata di un triennio e col solito titolo di Superiori, e non per un solo anno e col titolo di Vicarii, come era stato concesso da Pio VI, sempre che ve ne sia il bisogno e restando in pieno vigore la legge o principio generale di Alessandro VII. — Messa ai voti la proposta fu approvata a unanimità.

8. — *Vocalato : meriti richiesti ; pene per chi ne favorisce la collazione :*

Il Ven. Capitolo Gen.le prende in esame quella parte delle Costituzioni che riguarda la nomina dei Vocali ; e a tal proposito rivede i Brevi di tre Pontefici : Clemente X, 15 febbr. 1675 ; Clemente XII, 28 genn. 1735 ; e Benedetto XIV, 20 agosto 1741 ; nei quali principalmente si comminano pene gravissime a coloro che ambiscono il Vocalato e lo procurano con illegittime sollecitazioni e favori. In loro vece approva a unanimità la modificazione dell'articolo sesto del Capo IV (nuovo) del. Libr. I delle Costituzioni, come qui sotto si riporta, e si limita a mantenere le pene in cui incorre il Procuratore Gen.le quando, senza il consenso del Capitolo Generale, osasse di dare informazioni per favorire la nomina al Vocalato, conforme al Can. 2390, par 1 del Codice di D. C., e alle nostre Costituzioni Lib. I. capo XIII art. 21 (nuovo).

L'articolo suddetto (n. 6 del cap. IV - nuovo -) è di questo tenore :

« Ut autem clarius... (etc., come nel testo, fino alla parola)... « praemiis : in posterum nullus vel proponatur vel adscribatur in nume- « rum Vocalium, nisi :

« *a)* vel per decem annos methodice scientias speculativas docuerit « in superioribus scholis ;

« *b)* vel concionibus aut lectionibus cum animarum fructu et Con- « gregationis laude per annos decem operam dederit ;

« *c)* vel per annos duodecim in inferioribus scholis seu rhetoricam, « seu litteras humaniores aut ceteras disciplinas fructuose docuerit ;

« *d)* vel in aliqua ex nostris domibus disciplinae regularis amantis- « simus in animarum cura et Sacramentorum administratione laudabiliter « sese gesserit per annos quindecim, dummodo in conscientiae casibus « multum sit versatus ;

« *e)* vel qui per annos decem in instruendis novitiis tam primi quam

« secundi novitiatus, sive professorii, in litteris aut moribus Congregatio-« ni inservierit ;

« *f)* vel qui egregiis operibus componedis incubuerit ;

« *g)* vel qui a secretis Reverendissimo Patri nostro Generali fideli-« ter ac diligenter per annos duodecim adfuerit ;

« *h)* vel qui in aliqua ex majorbus nostris domibus vicepraepositi « aut vicerectoris aut oeconomi officio bene defunctus fuerit per annos « duodecim ;

« *i)* vel qui, sacerdotio condecoratus, per annos duodecim adiutor, « sive praefectus aut moderator nostris alumnis adfuerit ; vel per id tem-« pus aliquod ex nostris piis divinae caritatis operibus maxime juverit ;

« l) vel demum qui, ad majora aptus munera, ex obedientia tamen « in minoribus quibuscumque utiliter assignatus, laudabiliter Congrega-« tioni inservierit, per congruum annorum spatium, ad arbitrium Capituli « Generalis.

9. — *Numero legale per la convocazione del Definitorio.*

Fu approvato a pieni voti che il minimo numero legale dei Definitoriali presenti richiesti perchè si possa addivenire alla nomina del supplenti,sia almeno di *Tre,* interpretando così l'antica legge « *uno sotto la metà dei Definitoriali* » non computando gli Assistenti Generali. Vedi Costituzioni, Lib. I, cap. XX, art. 2 e cap. XVIII, art. 2 (nuovo). (Sessione VII).

10. — *Consiglieri del Padre Generale.*

Il Ven. Capitolo Gen. mette a voti la proposta se i Consiglieri Generali possano essere solo due, nei casi comuni, cioè il Vicario Generale e il Procuratore Generale. La proposta ha ottenuto 14 voti favorevoli e uno contrario.

Per i casi *non parvi momenti,* il Capitolo vota la seguente variante dell'art. 2, cap. XX (già XIII) del Lib. I della nuova Costituzione :

« Si tamen non parvi momenti negotium agatur et, re diligenter con-« siderata, fusis etiam ad Deum precibus, adhuc a Praepositi Generalis « consilio suam viderint sententiam discrepare, si res ita in Domino po-« stulare videatur, aliquem ex provectioribus Assistentibus Generalibus « aut Provincialibus adhibebunt, cujus sententia si cum ipsorum voluntа-« te consentiet, ea qua decet modestia, Praepositum Generalem admone-« bunt, ut a proposita sententia discedat : sin minus, se id ad Definito-« rium suo tempore relaturos ». — Il risultato fu : 14 voti favorevoli e 1 « contrario.

11. — *Consiglieri del Provinciale.*

Il Consiglio provinciale è costituito da tutti i Padri Vocali residenti nella Provincia e deve convocarsi almeno ogni quattro mesi.

Ma per le cose di ordinaria importanza gli si assegneranno come Consiglieri due Padri tra i detti Vocali, da eleggersi nel Definitorio Generale. Approvato a pieni voti.

12. — *Coro.*

Il Capitolo mette a voti se intende conservare la Costituzione riguardante il Coro, ovvero inoltrare domanda alla S. Sede per abolirlo. La votazione ha dato 8 voti favorevoli alla prima parte e sette alla seconda. E' quindi approvata la conservazione della detta Costituzione.

13. — *Festività.*

Si mette a voti la modificazione dell'art. 4 del cap. III, lib. III, del seguente tenore :

« Quoad Missam et Officium sive Sancti Hieronymi Aemiliani Patris « et Fundatoris nostri, sive B. Mariae Virginis sub titulo MATRIS OR-PHANORUM, sive aliorum festorum nostri omnino tenentur sequi nostrum Kalendarium ut in Proprio Congregationis ».

La modificazione resta approvata a pieni voti.

14. — *Abito degli Aspiranti.*

Si fa proposta dell'abito da darsi ai Postulanti e Aspiranti, specialmente laici.

Il Capitolo, considerando che non è prudente nè decoroso che il nostro abito si conceda a chi non ancora si conosce abbastanza, delibera che ai suddetti pstulanti e aspiranti si conceda l'abito conforme al nostro, ma senza il colletto rovesciato e al posto della cinta giri ai fianchi un cordone nero, senza permettere nè la berretta dei chierici nè lo zucchetto ; e tutto ciò con facoltà del P. Provinciale.

Approvata a pieni voti. (Sessione VIII).

15. *Legati pii.*

Si mette a voti la proposta se si debba conservare la Costituzione circa le Pie Fondazioni (Lib. II, capo IV, art. II) ovvero seguire la disposizione del Codice di D. C., secondo la quale è data facoltà di accettare pie fondazioni anche ai Provinciali.

La votazione ha dato 5 voti favorevoli alla prima parte della proposta e 10 alla seconda. — Si approva quindi di seguire il Codice.

Volendo però introdurre la massima garanzia in una materia di tanta delicatezza, il Capitolo ha deciso di nominre, per schede segrete, una commissione di quattro Vocali per stabilire le norme alle quali dovranno attenersi i PP. Provinciali per accettare legati pii. (Sess. IX).

La commissione incaricata di esaminare la questione — se i legati pii possono essere accettati anche dal P. Provinciale, quale Superiore maggiore, secondo il Codice, ovvero si richieda l'autorità del P. Generale — sentito anche il giudizio di persone competenti, propone : Che i Provinciali possano ricevere legati pii previo consenso del P. Generale. — Il Capitolo approva per verbum placet. — (Sessione XVI).

16. — *Suffragi.*

Quanto ai suffragi da farsi ai nostri confratelli che passano da questa vita, il Capitolo decide di attenersi al Codice : che i suffragi siano uguali per tutti, cioè : una messa e due commemorazioni e l'ufficio coi tre notturni e lodi per tutti, senza distinzione tra Padri, Chierici, Novizi e Fratelli.

Inoltre nell'ottava dei morti, oltre al solito anniversario per tutti i nostri defunti, si farà pure un anniversario in suffragio dei Superiori maggiori ; così pure un funerale solenne per tutti i Vocali defunti si celebrerà ogni anno in quella casa dove si celebrerà il Capitolo Generale o il Definitorio Generale. Nella casa dove avviene la morte di un Superiore maggiore o locale si celebreranno tre messe da ogni nostro sacerdote.

Approvato a pieni voti.

17. — *Circa l'accompagnamento dei cadaveri.*

E' conservato l'art. 26 del cap. IV, lib. II, delle Costituzioni, ma con questa aggiunta :

« Salvis consuetudinibus et consideratis circumstantiis ».

18. — *Meditazione.*

Circa la prescrizione, contenuta nelle Regole, delle due meditazioni giornaliere, il Capitolo vuole che all'art. 2 del cap. VII, lib. II, si aggiungano queste parole :

« Se talora riesca difficile congregare due volte al giorno i religiosi alla meditazione comune, il Superiore, d'intesa col Provinciale, procuri che almeno una delle due meditazioni si faccia assolutamente in comune e l'altra in privato ». Approvato per verbum placet.

Se un religioso per il suo officio non può abitualmente intervenire alla meditazione in comune, il Superiore gli assegni una mezz'ora, perchè egli possa adempiere a questo suo dovere.

19. — *De castigatione corporis.*

Quanto alla disciplina (lib. II, cap. XIV, art. 9) il Capitolo desidera che ognuno la faccia una volta la settimana, ma privatamente, secondo il consiglio del confessore e le condizioni di sua salute.

Approvato a pieni voti.

20. — *Del digiuno.*

In materia di digiuno e di astinenza il Capitolo, mentre decide che i nostri religiosi si attengano, in generale, alla legge ecclesiastica, vuole che siano osservate le vigilie di S. Girolamo (19 luglio) del Corpus Domini e del Capitolo Generale e Definitorio Generale.

Si mette a voti se si intende di conservare l'astinenza del mercoledì. La proposta è stata respinta con otto voti contro sette.

Si mette pure a voti se debbasi conservare il digiuno del venerdì, ovvero lasciare la libertà a ciascun religioso di regolarsi come crede, col consenso del Superiore. E la votazione ha dato due voti favorevoli alla prima parte e tredici alla seconda. (Sess. IX).

21. — *Dei Parroci.*

Il Ven. Capitolo Gen.le passa ad esaminare il nuovo capitolo *De Parochis* da inserirsi nella ristampa delle Costituzioni, secondo le nuove prescrizioni del Codice di D. C.

Primo pensiero è di mantenere, per quanto è possibile, le nostre Costituzioni, aggiungendo ciò che è strettamente necessario secondo il Codice. Però affinchè si mantenga nelle case la disciplina religiosa e la concordia fraterna, formula le seguenti proposte concrete :

1° — I parroci, pur amministrando secondo la loro coscienza i beni che ricevono *intuitu paraeciae,* sono obbligati però a depositare nella cassa della famiglia religiosa non soltanto i titoli di rendita, ma anche le somme in contanti dalle quattro alle cinque mila lire.

2° — I parroci, dietro invito del Superiore o del Provinciale, dovranno render conto semestralmente della loro gestione, accennando anche ai pagamenti non ancora soddisfatti.

3° — L'orario delle funzioni e degli obblighi non strettamente parrocchiali sarà combinato dal Capitolo Collegiale, il quale dovrà tener conto delle varie esigenze locali, del desiderio del Vescovo e del popolo.

4° — Il parroco non deve introdurre nuove devozioni particolari stabili, quando non siano imposte dall'Ordinario, senza il voto del Capitolo Collegiale.

5° — Quanto alle Messe si osserverà l'art. 6 del cap. V, lib. II delle Costituzioni con la seguente modificazione : « *A Superiore cum voto seniorum et parochi* ». In caso di dissenso deciderà il P. Provinciale.

6° — Si richiama l'attenzione sopra l'art. 4 del cap. I, lib. I delle Costituzioni, riguardante l'insegnamento della Dottrina cristiana al popolo, e si raccomanda ai nostri religiosi di prestarsi tutti secondo il bisogno, specialmente nelle nostre Chiese.

Messe ai voti le suddette proposte, sono state approvate con voti quattordici contro due.

22. — *Capitolo Collegiale.*

Nel capo XVI del libro II delle Costituzioni i Padri vogliono che siano distinte le radunanze collegiali, delle quali una, almeno una volta al mese, riguarda l'esercizio dell'umiltà nell'accusa della colpa, e l'altra, da tenersi ogni 15 giorni, riguarda il modo di trattar gli affari spirituali e gli interessi della famiglia religiosa.

23. — *Spese straordinarie.*

Quanto alle spese che escono fuori dell'ambito dell'ordinaria amministrazione, si stabilisce che si richiede il permesso del P. Generale per fare spese che vadano dalle 15 alle 30 mila lire ; del P. Provinciale dalle 5 alle 15 mila ; del Capitolo collegiale fino a 5 mila lire ; e che ogni Superiore locale non possa spendere di suo arbitrio più di lire 200 (duecento). - (Sessione X.).

24. — *Degli Economi.*

Il Capitolo Gen.le, conforme alle istruzioni date dalla S. Sede, passa a determinare le norme pratiche per l'amministrazione dei fondi e degli introiti, e stabilisce quanto segue :

1° — Resta fisso quanto è stato decretato nel Capitolo Genle a Nervi, nel 1908, per ciò che riguarda le tre casse, dove si conservano i capitali della Congregazione in generale e di ciascuna famiglia, nella rispettiva Provincia.

2° — Al 31 Dicembre d'ogni anno, ciascuna casa presenterà al P. Generale per tramite del P. Provinciale il bilancio amministrativo dell' anno precedente, dal 1 Agosto al 31 Luglio. (Decr. del 1883).

3° — L'avanzo netto di ciascuna casa sarà distribuito in quattro parti ; una spetterà alla cassa comune della Congregazione, due parti si assegnano alla cassa della Provincia, e la quarta parte resta alla famiglia religiosa.

4° — Su questa quarta parte il Capitolo Provinciale stabilisce la quota in contanti che può essere lasciata alla famiglia come scorta e quella che dovrà essere investita secondo le norme stabilite dal Codice di D. C.

5° — Finalmente come norme che paiono per il momento opportune, si stabilisce che le rendite della cassa provinciale e il denaro in essa versato servano :

a) — a sostenere le spese dell'amministrazione provinciale ;

b) — all'eventuale mantenimento dei postulanti ;

c) — ad assicurare le cure e il mantenimento dei religiosi malati e impotenti ;

d) — a fondare nuove case e a sviluppare le già esistenti.

L'eccedenza costituirà il fondo di riserva che verrà utilizzato, coll'autorizzazione del P. Generale, investendolo in titoli e valori secondo le norme del diritto comune.

Il tutto fu approvato per verbum placet.

25. — *De habitu clericorum.*

Il Capitolo Gen.le, presa visione delle riduzioni fatte dalla Commissione sul cap. XI, lib. III delle Costituzioni « *De habitu clericorum* », autorizza la stessa Commissione ad abbreviare ancora dove e come crederà opportuno.

E a proposito dell' abito, si stabilisce di adottare quanto segue, che, veramente, riguarderebbe direttamente la povertà :

« I nostri religiosi non avranno nulla di proprio. Tutto sarà in co-
« mune, eccettuati gli abiti e gli altri indumenti corporali, il cui uso
« sarà personale ».

Approvato a pieni voti.

26. — *Confessioni.*

Al lib. II, cap. VIII delle Costituzioni si inseriscono le norme del Codice (c. 595) per ciò che riguarda le confessioni dei religiosi; ma il Capitolo insiste perchè il Superiore provveda il confessore o i confessori della Comunità, per il migliore indirizzo e profitto spirituale delle famiglie, e specialmente fissi il confessore straordinario, almeno quattro volte all'anno. Inoltre raccomanda ai Superiori di promuovere la comunione frequente e possibilmente quotidiana, non solo fra i religiosi, ma anche tra i famigliari e gli addetti all'istruzione e gli alunni. (Sessione XI).

27. — *Dottrina Cristiana.*

Il Ven.. Capitolo, coordinando i due punti della Regola (Lib. I, cap. I, art. 4 e Lib. III, cap. I, art. ultimo) con le nuove istruzioni emanate da S. Santità Pio XI (Motu proprio del 29 Giugno 1923) circa l'insegnamento della Dottrina Cristiana, vuole che si esortino vivamente i Superiori, affinchè, oltre a procurare l' insegnamento della Dottrina Cristiana alla gioventù, procurino, dove è possibile, di istituire delle scuole speciali superiori di religione, per formare dei giovani capaci poi di ottenere il Diploma e divenire maestri di Dottrina Cristiana, di Storia Sacra ed Ecclesiastica ai fanciulli e agli operai; e ciò d'accordo coll'Ordinario locale.

28. — *Postulanti laici.*

Circa l'ammissione dei laici all'abito nostro, il Codice prescrive un minimo di sei mesi e un massimo di un anno di probandato ; le nostre Costituzioni invece (Lib. III, cap. VIII, art. 6) lasciano uno spazio di due, tre e anche più anni.

Si pone a voti se si debba stare al Codice, ovvero chiedere alla S. Sede la facoltà di poter protrarre la prova sino a due anni e non oltre. — La votazione ha dato 4 voti favorevoli alla prima parte e 12 alla seconda.

29. — *Aggregati.*

Tutto il capo XXII del Libro I delle Costituzioni viene modificato come segue :

« I. Varietate domorum nostrae Congregationis inspecta non inu-
« tile erit, si quis laicus se obtulerit, qui professioni minime sit idone-
« us, aptus tamen iudicetur ad serviendum, maxime in locis Orphanorum,
« illum nostrae Congregationi aggregare. Hoc a Definitorio vel, cum con-
« sensu Definitorii, a Praeposito Generali fiet, conditionibus a Capitu-
« lo Generali vel a Definitorio statutis aut statuendis.

« 2. Obliget se laicus ad observandas Constitutiones et consuetudines
« nostras in domo a qua receptus est. Eum autem hortamur ut, si ne-
« cessitas id requiret, praestet operam suam, si velit, etiam in aliis nostris
« domibus.

« 3. Sin autem, temporis progressu, in vita religiosa minime acquie
« scens, in Congregatione nostra perseverare noluerit, liberum ei sit ad
« saeculum redire, sicut liberum est Superioribus, justis de causis, eum
« e Congregatione reicere.

« 4. Sacerdotes etiam, si ita ad majorem Dei gloriam et ad Congre-
« gationis commodum expedire videbitur, a solo Definitorio aliquando
« aggregari poterunt, modo eamdem vivendi rationem cum caeteris profes-
« sis suscipiant, nec unquam pecunias apud se retinere sub ullo prae-
« textu praesumant ; quod etiam agregatis laicis vetitum est.

« 5. Volumus tandem, ut hac ratione aggregati, qui nobiscum vi-
« vunt, simplicia vota castitatis, paupertatis et obedientiae in manu sui
« Superioris in ingressu tantum privatim profiteantur, quorum obliga-
tio duret quousque nobiscum fuerint.

« 6. Praeter hos aggregatos ad nostram vitam communem, volumus ut « alii etiam aggregari possint in spiritualibus tantum ; quam aggregatio- « nem unus Praepositus Generalis conferet tum viris spectatae virtutis, « tum piis matronis de nostra Congregatione vere benemerentibus.

Approvato a voti unanimi.

30. — *Decano dei Novizi.*

Nel libro III, cap. VII delle Costituzioni si sostituisce al n° 5 quanto segue :

« Pro necessitatibus, quae accidere possunt, unus ex ipsis novitiis « aetate moribusque provectior deputetur, qui absente Socio, omnia, prout « opus fuerit, agat, cui etiam januae custodia et rerum levioris momenti « provisio intra Novitiatum committi poterit (ex Decreto Clementis VIII. « *Cum ad regularem* »).

Approvato con 15 voti favorevoli e uno contrario.

31. — *Circa i tre anni di scuola che dovrebbero fare i Chierici prima di iniziare il corso teologico.*

Al libro III, cap. X delle Costituzioni si sopprime il numero 16, perchè andato in disuso.

Si approva la soppressione con voti 14 contro 2.

32. — *Lettura a tavola.*

Il Ven. Capitolo delibera che la lettura a tavola non duri per tutto il tempo della refezione, e dà incarico alla commissione di modificare in questo senso l'intero capo XVIII del libro delle Costituzioni.

33. — *Chi è il Preside e suo officio nell'elezione del Generale.*

Circa lufficio del Preside e dello *Scrutator senior* nella elezione del P. Generale, il Ven. Capitolo stabilisce, per verbum placet, di stare al Codice. (Sessione XII.)

34. — *Postulandato.*

Per l'accettazione dei Postulanti il Ven. Capitolo stabilisce le norme seguenti :

1. — Per legge canonica ogni religioso deve appartenere ad una determinata Provincia.

2. — Presso di noi il religioso è figlio di quella Provincia dalla quale fu accettato e nella quale ha fatto professione. (Da inserirsi nelle Costituzioni — Confr. Append. n. 10).

3. — Fino a tanto che la Congregazione ha un solo Noviziato per tutte le Provincie e il Postulandato in comune, l'accettazione dei Postulanti vien fatta dal Preposito Generale per tramite dei Provinciali, ai quali dovranno rivolgersi coloro che propongono dei Postulanti. Quando il P. Generale riceva direttamente dei Postulanti, salvo casi particolari, ne darà notizia al Provinciale d'origine.

4. — Tanto il Postulandato che il Noviziato si intendono in comune in questo senso, che ciascuna Provincia vi manda i suoi Postulanti e

Novizi, i quali poi dovranno professare per la loro rispettiva Provincia.

5. — Relativamente alla disponibilità dei posti, ogni Provincia ha diritto di mandarvi ugual numero di giovani e, in caso di bisogno, ha il dovere di concorrere a coprirne le spese in parti uguali.

6. — Soprabbondando in qualche Provincia le vocazioni, il Provinciale col suo Consiglio ha facoltà di provvedere all'apertura di una Appendice di Postulandato, che resta a carico della medesima Provincia, ma sempre sotto la sorveglianza del P. Generale.

7. — Il P. Generale avrà un registro unico sia dei Postulanti, sia dei Novizî e sia dei Chierici professi, diviso però in tre parti, quante sono le Provincie ; ed in esso si noteranno con precisione tutti i documenti e dati di ciascun giovane, il profitto negli studi, la condotta, l'indole, i traslochi, come anche il vero motivo del licenziamento, qualora il giovane fosse mandato a casa sua.

8. — Simile registro terrà anche il P. Provinciale per i giovani appartenenti alla sua Provincia, registro che dovrà poi restare nell'archivio provinciale.

9. — I Postulanti già accettati fino a questo giorno e non ancora entrati in Noviziato, saranno assegnati alle varie Provincie dall'attuale Capitolo Generale, tenendo conto del luogo di origine e da chi furon proposti all'accettazione.

35. — *Punizioni disciplinari nei Collegi.*

Il Capitolo decide di espungére dalle Costituzioni l art. 7 del cap. XIX, lib. III e di modificare l'art. 11 come segue :

« Ubi publicae fuerint delinquentibus injungendae poenitentiae, eae « prudenti judicio Rectoris, vel a regulis loci proprî statutis adhiben- « dae sunt ». (Sessione VIII).

36. — *De epistolis scribendis.*

Quanto allo scrivere e al ricevere lettere (Costituz. lib. III, cap. XVI. art. I, e Lib. III, cap. I, art. XI) si stabilisce di attenersi al Codice. (Sessione XIV).

Si leggono vari autori di Diritto Canonico e Civile circa la facoltà che hanno i Superiori di aprire e leggere le lettere dei loro sudditi e si conferma quanto s'era già stabilito nel presente Capitolo Generale, sess. XIV, cioè di attenersi al Codice di D. C. (Sess. II del Definitorio Generale).

36. — *Circa la parte ascetica delle Costituzioni.*

Il Definitorio ha avuto da qualcuno dei Padri la proposta di eliminare dalle nostre Costituzioni le considerazioni ascetiche che vi sono qua e là sparse, specialmente nel capo I, del libro II.

Atteso però la preziosità delle norme spirituali dettate nelle nostre Regole, il Definitorio crede opportuno che si lascino ove sono, ma che vengano anche trasportate nel Direttorio tradotte in italiano. (Sess. V. del Definitorio Gen.le).

B. Decreti disciplinari.

Questi Decreti emanati dallo stesso Capitolo Generale del 1923, già furono dati alle stampe e fatti pervenire in mano di ciascun Religioso nel decorso mese di Ottobre. Tuttavia per l'unità della materia e per altre ragioni, essendovene ancora disponibili un numero sufficiente di copie, si crede conveniente unirli alla fine del presente numero del Bollettino, sotto forma di Supplemento.

Qualche decreto o parte di esso lo si riscontrerà ripetuto ; ma questo poco importa : la ripetizione ha la sua ragione nell'esser il Decreto disciplinare e ad un tempo costituzionale, cioè entrato nella Costituzione.

Nota importante.

Nella trascrizione a macchina della revisione del Libro I. nel capo X. fu omesso per svista il secondo capoverso del numero 20, del seguente tenore e che i Padri Vocali avranno cura di riportare a suo posto :

« Sed unius Praepositi Generalis erit in qualibet ex nostris Ecclesiis « tam erectis, quan in posterum erigendis, Altare Privilegiatum eligere « deputare, juxta privilegium a Benedicto Pp. XIV, die 12 Martî 1751, « Congregationi nostrae concessum ; quod Altare semel electum nec mu- « tari, nec variari potest ».

II. - DECRETI
di altri Capitoli e Definitori Generali inseriti nella revisione delle Costituzioni.

1641. — 1. Chi ha già occupato la carica di Generale o di Vicario Generale resti, sua vita durante, membro effettivo del Definitorio, *cum omni jure suffragi*, sopra il numero di 13, col titolo di Assistente del Definitorio ». — Urbano VIII, con suo Breve — *Nuper pro parte* — del 4 febbr. 1642, l'ha poi approvato. — (Capit. Gener. di Genova : S. M. Maddalena - Vedi anche nostro Bollario). - Fu inserito al Lib. I, cap. XVII, n. 1, e cap. XVIII, n. 1.

1644. — 2. Si delibera che al P. Provinciale più vecchio, il quale nella vacanza del Vicario Generale, in vigore delle Costituzioni, assume la carica di Vicario fino al nuovo Capitolo o Definitorio, spetta l'onoranza di Assistente perpetuo. - (Cap. Gener. Cremona : S. Lucia) - Vedi Lib. I, cap. XII, n. 4. Confermato nel 1679.

1644. — 3. Le fedi dei meriti al Vocalato si facciano ogni anno durante la visita, e siano giurate dal Visitatore e dal Superiore locale. I Visitatori siano obbligati a prendere informazione anche dei meriti di coloro che, per umiltà, non si curano delle attestazioni. (Ibidem) - Vedi capo XIX, n. 20. - Confermato nel 1704.

1647. — 4. Il paragrafo « *Dum in aliquem* » nel capo « *De electionibus in universum* » (Lib. I, cap. V, n. 25 - ora cap. VI, n. 25), il quale

ordina che i parenti in primo e secondo grado non possano votare l'uno in favore dell'altro, si estende a qualunque elezione. - (Capit. Gener. di Cremona).

1648. — 5. Avvenendo la morte del Generale eletto, prima che sia licenziato il Capitolo Generale, purchè i Soci siano o nel medesimo Collegio o vicini al più due giornate, si richiamino detti Soci in Capitolo e si faccia nuova elezione. - (Cap. Gener. di Milano : S. Maria Segreta) - Vedi cap. XII, n. 2.

Questo decreto fu confermato dai Capitoli Generali del 1653 e del 1656 tenutisi in S. Maiolo di Pavia.

1656. — 6. I Vicepreposiți e Vicerettori dei Luoghi insigni tenuti dalla Congregazione, — e per luoghi insigni si intendono i Collegi dove si alleva la gioventù e nei quali sono cinquanta persone di famiglia, ed inoltre i Collegi pieni « *ubi saltem habitant duodecim ad praescriptum Constitutionum* » — dopo dodici anni di tale carica siano abilitati al Vocalato. (Cap. Gener. di Pavia : S. Maiolo) — Vedi cap. IV, n. 6, h.)

1653. — 7. Sotto pena di privazione della voce attiva e passiva, duratura ad arbitrio del P. Generale, nessuno stampi col proprio nome Orazioni, Poemi, Sonetti, Odi e simili composizioni benchè piccole, senza la dovuta revisione d'ordine del P. Generale o Vicario Generale o dei Prepositi Provinciali. - (Definit. Gener. di Vicenza : SS. Filippo e Giacomo) - Vedi Lib. I, cap. X. n. 21.

1692. — 8. Fu stabilito che ogni Provincia abbia il suo Archivio per conservarvi le cose necessarie, e cioè per la Lombardia in S. Maiolo di Pavia prout est, per la Veneta nella Salute di Venezia e per la Romana in S. Biagio Monte Citorio di Roma. - (Cap. Gener. di Vicenza). - Vedi cap. XIV, n. 15, del Lib. I. -

1694. — 9. La chiave del pubblico Archivio di S. Maiolo in Pavia resti in detto Collegio appresso un Padre che sia Vocale del Capitolo Gen. (Defin. Gen. di Novi) - Vedi cap. XV, n. 9 del Lib. I.

1706.. — 10. Fu decretato che, per maggior decoro della Primaria Dignità, si continui l'uso antico di dare il Titolo di « *Reverendissimo* » agli Assistenti perpetui, che sono stati Generali, nello stesso modo che lo si dà ai PP. Generali e Vicarii Generali. - (Defin. Gener. di Novi) - Vedi Lib. I, cap. III, n. 13 ; X, n. 35 ; XII, n. 3 e 4.

1706. — 11. Restando in assenza del M. R. P. Procuratore Gen. dal P. Rev.mo sostituito all'esercizio della Procura qualche altro nostro Religioso, questi goda bensì dell'esenzione del Coro ed altre osservanze, ma non debba pretendere precedenza di sorta alcuna, nemmeno dal P. Vicepreposito quando questa precedenza non gli competa per altro titolo. - (Defin. Gener. di Novi : S. Giorgio) - Vedi Lib. I, cap. XIII, n. 25. Confermato nel 1920.

1706. — 12. Fu decretato che per maggior decoro della Primaria Dignità gli Assistenti perpetui, che sono stati Generali, sedano nel Definitorio immediatamente dopo il Vicario Generale, e fuori del Definitorio precedano ogni altro alla riserva del Rev.mo Generale, Vicario Gene-

rale e Procuratore Generale in Roma, e dei Provinciali nelle loro Provincie. - (Defin. Gener. di Novi) - Vedi Lib. I, cap. XVII, n. 3.

1708. — 13. Si è discorso se gli eletti Vocali, assenti dal Capitolo in cui sono stati eletti, possano prender il possesso nei Definitorii, e per conseguenza aver voce passiva nei medesimi alle cariche maggiori, e fu risposto non apparire cosa alcuna in contrario nelle nostre Costituzioni, e perciò doversi tenere che sì. - (Defin. Gener. di Milano : S. M. Segreta) - Vedi Lib. I, cap. XVIII, n. 7.

1710. — 14. Essendo parso molto ragionevole al Ven. Definitorio che anco gli Assistenti Generali possano essere delegati dal Rev.mo P. Generale pro tempore a dar l'abito e la professione ai nostri Novizi, non solo per la dignità, ma anco per regola di buon governo, e non essendo detti Assistenti Generali esclusi da simile ministero dalle nostre Costituzioni, perchè in quel tempo non vi erano gli Assistenti Generali, è venuto in parere unanime di supplicare la S. Congregazione per questo effetto. - (Capit. Gener. di Vicenza) - Vedi Lb. I, cap. X, n. 10.

1711. — 15. Il Ven. Congresso ha stimato conveniente e giovevole al buon governo il dichiarare, come dichiara, che la Prefettura nei nostri Collegi, quando venga esercitata lodevolmente da un nostro Sacerdote sia ed abbia peso del medesimo merito che è la scuola di belle lettere, così volendo anche la giustizia, che un Sacerdote il quale s'accomoda alla Prefettura più laboriosa della scuola, per il miglior servizio della Religione, non resti privo di quel merito, che si farebbe con la scuola. Approvato a pieni voti segreti. - (Defin. Gener. di Novi) - Vedi Lib. I, cap. IV, n. 6, i).

1741. — 16. Si è fatto riflesso sul grave peso che seco portano le Procure di alcuni importanti Collegi della Congregazione, ad esempio S. Maiolo di Pavia e S. Maria Segreta di Milano ; e però si è determinato che ai PP. Procuratori dei sopraccennati Collegi si ascriva a merito codesto impiego, e gli anni di Procura in loro vengano computati come se fossero anni di scuola in lettere umane. - (Capit. Gener. di Milano : S. M. Segreta) - Vedi Cap. IV, n. 6, h) del Lib. I.

1742. — 17 Morendo alcuno de' M. RR. PP. Provinciali, rimanga *de jure* al governo di quella Provincia il M. R. P. Consigliere insino a tanto che dal Rev.mo P. Generale non venga eletto uno in Viceprovinciale, la di cui autorità dovrà intendersi durare insino alla prima adunanza che abbia il diritto della canonica elezione. - (Defin. Gener. di Venezia : S. M. della Salute) - Vedi Lib. I, cap. X, n. 16 ; e XIV, n. 22.

1742. — 18. Si è risoluto con voti segreti che i Definitorî Provinciali possano celebrarsi in quel tempo che parrà più opportuno ; e che il luogo della celebrazione sia in arbitrio del Rev.mo P. Generale, a cui s'apparterrà intimarli. - (Defin. Gen. di Venezia) - Vedi cap. XIV, n. 16, e cap. XVIII, n. 30.

Che sia indispensabile la convocazione dei Definitorii Generali accadendo la morte dei Rev.mi PP. Vicarii Generali o dei M. RR. PP. Procuratori Generali. - Vedi cap. XVIII, n. 27.

Che ricercandosi in virtù del Breve il consenso della maggior parte dei PP. Definitoriali per omettere i Definitorî Generali, debba spiarsi l'animo dei medesimi dai M. RR. PP. rispettivi Provinciali che ne riferiranno al Rev.mo P. Prep. Generale. - Vedi cap. XVIII, n. 30.

Che il Definitorio Provinciale passi, appena congregato, alla scelta d'un Cancelliere, che dovrà registrarne gli Atti ; e che a tale effetto si formi un Libro in qualunque Provincia, sul quale però non si trascriveranno, se non dopo che saranno stati approvati, e, bisognando, corretti dal P. Rev.mo Generale ; e l'originale sottoscritto di mano del medesimo si mandi a Pavia da conservarsi nell'Archivio. — Ivi.

Che i M. RR. PP. Provinciali debbano vicendevolmente comunicarsi le Famiglie che saranno state ne' rispettivi loro congressi stabilite. Ivi.

Che a codesti Definitorii intendasi sempre presiedere i M. RR. PP. Provinciali, anche quando vi intervenga qualche carica Generalizia. Ivi.

Però devesi qui aggiungere che nel Capit. Gener. del 1841 fu proposto il dubbio : « Da chi veramente debbono essere presieduti i Capitoli Provinciali » e fu risposto : « Intervenendo ad essi il P. Generale, ad esso spetta la presidenza, perchè così viene prescritto dalle nostre Costituzioni, in cui Lib. I, cap. XIX si legge : — *Praepositus Generalis primus omnium ubique sedeat* ».

1748. — 19. Il Ven. Definitorio ordina e decreta che sia ascritto a merito il far scuola agli Orfani, quando *laudabiliter se gerat* nel medesimo servizio di Dio ; e così il far da Ministro o da Vicerettore nei Collegi di gioventù. - (Capit. Gener. di Vicenza) - Vedi Lib. I, cap. IV, n. 6. Confermato nel 1838, e nel 1863.

1790. — 20. Si stabilisce di rappresentare a Sua Santità il bisogno di rimettere ad ogni Provincia il suo Consigliere, e di autorizzare che fosse fra essi riconosciuto *ex jure* per la rispettiva Provincia il Procuratore Generale scaduto, qualora non venisse ad altra carica Definitoriale promosso. - (Capit. Gener. di Alessandria : S. Ignazio) - Vedi cap. XIII, n. 26. Confermato nel 1880.

1841. — 21. Fu proposto il dubbio — se vi sia contraddizione nelle nostre Costituzioni intorno al numero degli anni che si richiede per il grado del Vocalato ? — Fu risposto non esservi contraddizione, perchè i sei anni che prima si dicon bastare riguardavan quelli che già avevano un tale grado quando le Costituzioni si promulgarono, e i dieci o più furono pescritti *in posterum* come in esse si dichiara. Una tale risposta fu approvata con dodici voti favorevoli, essendovene stato uno solo contrario. - (Capit. Gener. di Roma : SS. Nicola e Biagio) - Vedi cap. IV, n. I, Lib. I.

1841. — 22. Quante volte il Procuratore Generale sia Superiore locale di qualche casa, e gli sia affidata qualche amministrazione, che non sia spettante alla carica di Procuratore Generale, debba allora esser soggetto alla visita del P. Provinciale. In quelle cose poi che spettano al P. Procuratore Generale, sarà tenuto a render conto al P. Generale, o a chi sarà da lui delegato Visitatore. Questa risposta (al que-

sito fatto al Capitolo) fu approvata con tutti li voti. - Ibidem. - Vedi Lib. I. cap. XIII, n. 2.

1863. — 23. Si risolve che per l'innanzi, oltre al disposto dalle nostre Costituzioni in ordine ai meriti pel Vocalato, sia pur da considerarsi il Relgioso il quale, avendo attitudine a maggiori uffizi, vien utilmente impiegato dall'obbedienza in qual si voglia altro, e lodevolmente lo disimpegna. E ciò giusta la Bolla di Clemente XII. - (Capit. Gener. di Roma : S. Alessio) - Vedi cap. IV, n. 6, I.).

1880. — 24. Si propone se l'ex Procuratore Generale debba far parte del Definitorio con voto consultivo, riservandosi il Capitolo di ricorrere alla S. Sede per impetrare che l'ex Procuratore Generale abbia da intervenire *ex jure* al Definitorio. La proposta venne approvata a maggioranza di voti. - (Capit. Gener. di Somasca) - Vedi cap. XIII, n. 26, Lib. I.

1883. — 25. Fu approvata la seguente proposta del Rev.mo Generale : — Ogni anno il Rev.mo P. Prep. Generale dovrà avere dai singoli Provinciali e questi dai Superiori locali, il genuino stato del fondo attivo di Cassa, sia delle Casse Provinciali, che delle singole Famiglie. — (Capit. Gener. di Roma : Angelo Mai) - Cfr. Decr. n. 23, del 1923.

1908. — 26. Sotto pena di scomunica, da incorrersi ipso facto e riservata al P. Generale, è vietato a tutti i Superiori e sudditi, ai Capitoli locali e Provinciali di dare a mutuo, investire in beni stabili o in nuove fabbriche, i capitali appartenenti alla Famiglia o Provincia, senza autorizzazione del Capitolo o Definitorio Generale. Nei casi più urgenti e nei limiti di un vero bisogno, il Prep. Generale col consiglio del Vicario Gen. e del Procuratore Gen. potrà permettere qualche nuova fabbrica o acquisto di stabili. - (Capit. Gen. di Nervi : Collegio Emiliani) - Vedi cap. X, n. 25 e 26 del Lib. I.

1912. — 27. Si stabilisce che i M. RR. PP. Provinciali possano di loro autorità rifiutare i postulanti che non credessero idonei, ed anche espellere quelli che si rendessero indegni, ma che non potranno accettarli definitivamente. - (Defin. Gener. di Roma : S. Girolamo della Carità) - Vedi cap. XIV, n. 12. Confermato dal Capit. Gener. del 1914 e dal Defin. Gener. del 1919.

1914. — 28. I Religiosi, non esclusi i nostri Parroci, non possono ricevere legati per cause pie senza l'autorizzazione del P. Generale, il quale determinerà il luogo ove deve essere depositato il fondo corrispondente. - (Capit. Gener. di Roma) - Vedi cap. XIV, n. 9 del Lib. I. Confermato nel 1913.

1914. — 29. Il Ven. Definitorio è venuto nella determinazione di ripristinare l'ufficio dei due Consiglieri, formulando la seguente proposta : — Si chiede al Capitolo Generale se crede opportuno di ripristinare l'ufficio dei due Consiglieri Generali, e se questi possono essere nominati fra i componenti il Ven. Definitorio. — Votata la proposta suddetta in due distinte votazioni in rapporto alle parti che essa contiene, si ebbero per la prima parte 15 voti favorevoli e due contrarii, per la seconda parte 17 voti favorevoli. - (Ibidem) - Vedi Lib. I, cap. XX, e XII, n. 6 ; XIII, n. 23.

1917. — 30. Norme per la elezione dei Soci.

Considerato il n. 9 del capo III, Lib. I, con l' Appendice n. 5 ; i numeri 13 e 14 dello stesso capo III con relativa Appen. n. 6 ; le disposizioni di Pio VI che riducono a tre il numero dei Soci, cioè uno per Provincia ; e da ultimo il Decreto del Capitolo Gen. dell'anno 1710, sottoposto pure alla S. Congregazione dei Religiosi, secondo il quale — i religiosi che si trovano a faticare per obbedienza in alcuna delle case della Religione, fuori di loro Provincia non debbano per questo restar privi della loro voce passiva, ma possano essere eletti Soci della loro propria Provincia, — il Ven. Capitolo Generale stabilisce che in avvenire gli aventi diritto al voto passivo nella elezione del Socio, godano di questo diritto soltanto nella propria Provincia. Quindi ordina :

1. La casa per la elezione del Socio sarà fissata dall'ultimo Definitorio che precede il Capitolo Generale (Costit. Lib. I, cap. III, n. 18), o dal Rev.mo P. Generale quando il Definitorio non si fosse adunato.

2. La elezione del Socio deve farsi tre mesi prima del Capitolo, a norma dell'avviso che verrà dato dal Rev.mo P. Generale.

3. Al Capitolo per la nomina sueddetta interveranno tutti i Religiosi della città aventi voce attiva e quelli delle altre Case distanti non più di dieci Km. da quella dove avviene l'elezione.

4. La lista dei Padri eleggibili conterrà il nome di tutti i Padri che sono figli della Provincia dove si fa l'elezione, ancorchè si trovino in altre case fuori di essa per ragioni di obbedienza.

5. — D'ora in avanti il Capitolo conferma la deliberazione del Capitolo dell'anno 1710 ; per la quale il Socio deve essere eletto dalla propria Provincia, anche in caso dell'assenza suddetta.

6. Il Superiore della Casa dove si fa la elezione invierà al più presto al Rev.mo P. Generale il risultato di detta elezione e la lista votata dei Padri che avevano il diritto di voto passivo. - (Capitolo Gener. di Roma : S. Girolamo della Carità) - Vedi Lib. I, c. IV, n. 12 - 16.

1920. — 31. Si delibera che in avvenire le case che si aprissero all'estero e in America appartengono alla Provincia che fornisce il personale, salvo che il Capitolo o il Definitorio, che approverà l'erezione della nuova Casa, non stabilisca diversamente. - (Capit. Gener. di Roma) - Vedi Lib. I, c. II, n. 2.

1920. — 32. Il Definitorio consterà di sette voti, cioè del Preposito Generale, del Vicario Generale, del Procuratore Generale, dei tre Provinciali e del Cancelliere. Gli ex Generali, e gli ex Vicarii Generali, i quali siano stati in carica almeno per sei mesi, quando non siano stati eletti al altra dignità del Definitorio, potranno, finchè vivono, anzi dovranno intervenire al Definitorio con il titolo di Assistenti e con diritto al voto, senza pregiudizio del numero solito di Definitoriali. - (Capit. Gener. di Roma) - Vedi Lib. I, c. XVIII, n. I.

1920. — 33. E' stato deliberato che nella ristampa delle Regole riformate in conformità del nuovo Codice di Diritto Canonico, sia tolto

il titolo di « San Maiolo di Pavia », sia perchè la chiesa ivi non esiste più, sia perchè dopo la Canonizzazione di S. Girolamo, questo è divenuto il vero nostro Titolare. (Ibidem).

1920. — 34. Si delibera che, ove per la ristrettezza del personale, il Procuratore Generale nominato in altra Provincia non potesse risiedere in Roma, venga sostituito da un Pro-Procuratore Generale nominato dall'intero Capitolo e che risieda in Roma. - (Ibidem) - Vedi c. XIII, n. 25.

Nota. Si omettono i Decreti emanati in quest'anno 1920, riguardanti l'ufficiatura, essendo la materia liturgica definitivamente regolata dal nuovo *Proprium Congregationis*, già pubblicato coi tipi della Vaticana.

III. - BREVI E DECRETI DELLA S. SEDE posteriori alle Costituzioni e contemplati nella revisione specialmente del Libro Primo.

I. — 1634. — 15 Dicembre. — Decreto della S. Congregazione per gli affari dei Regolari, riguardante l'elezione dei Soci. — (Già incluso nel nostro Bollario e contemplato nei numeri 5 e 6 dell'Appendice alle Regole) - Vedi c. IV, n. 14, 15.

II. — 1642. — 4 Febbraio. — Breve d'Urbano VIII, « Nuper pro parte », che approva il deliberato del Capitolo del 1641 circa gli Assistenti Generali. - (Già incluso nel nostro Bollario e contemplato nel n. 20 dell' Appendice) - Vedi c. XVII, n. 1 ; e c. XVIII, n. 1.

III. — 1646. — Breve di Innocenzo X., che scioglie l'unione dei Padri Dottrinari di Francia con la nostra Congregazione, avvenuta il 24 Aprile 1616. — Di questo Breve si è tenuto conto col sopprimere dalle Costituzioni tutta la parte che ad essi riguarda e che nella terza edizione era stata stampata in corsivo. Di fatto essa è da quasi tre secoli materia ingombrante.

IV. — 1661. — 23 Dicembre. — Ordini di Alessandro VII, « Ad pastorale fastigium », con i quali : Divide la Congregazione in tre Provincie ; stabilisce il turno nel conferimento delle tre cariche maggiori ; fissa in 42 il numero dei Vocali, porta a 9 quello dei Soci, a tre i Consiglieri e riduce pure a tre i Definitori. Inoltre limita ad un triennio solo la durata della superiorità e vieta l'esser Superiori fuori della propria Provincia. (Tutti questi Ordini furon raccolti in Appendice).

Nella revisione alcune di queste disposizioni si sono conservate ; di altre s'è chiesta alla S. Sede o l'abrogazione o la modificazione, secondo la necessità o l'opportunità. — Vedi specialmente il capo II, e passim,

V. — 1675. — 15 Febbraio. — Breve di Clemente X. « Quoniam nemo », col quale si vieta ai nostri il ricorso a chicchessia, di qualsivoglia grado e condizione per il conseguimento delle dignità della Congregazione, sotto gravissime pene ivi enumerate.

1733. — 28 Gennaio. — Breve di Clemente XII, « Exponi nobis », contro coloro che ambiscono il Vocalato. Vi sono anche fissate alcune norme per l'approvazione dei meriti.

1741. — 30 Agosto. — Breve di Benedetto XIV, « Etsi supremas », che è una conferma dei due precedenti .

Di questi Brevi si chiede l'abrogazione, come è detto nel Decreto del 1923, segnato col n. 7 ; solo si conservano alcune delle norme per l'approvazione dei meriti e la pena comminata al Procuratore Generale armonizzata col Codice di D. C. - Vedi c. IV, n. 8 e XIII, n. 21.

VI. — 1741. — 19 Agosto. — Breve di Benedetto XIV, « Exponi nobis nuper », che dà al Generale la facoltà di sostituire, in determinati casi, i Definitorii Generali con i Definitorii Provinciali. - Vedi c. XVIII, n. 27 ; e XIV, n. 16.

VII. — 1748. — 7 Agosto. — Breve di Benedetto XIV, « Ex injuncto », che obbliga il Definitorio a sottoporre ogni anno alla ballottazione segreta tutte le Superiorità locali, per confermarle o rimuoverle.

Di questo Breve si chiede l'abolizione, pur serbando al Definitorio il diritto di rimuovere qualunque Superiore anche prima del triennio. - Vedi c. XVIII, n. 20.

VIII. — 1751. — 12 Marzo. — Breve il Benedetto XIV, « Omnium saluti », che concede in perpetuo al P. Generale pro tempore la facolta di designare e costituire in tutte le nostre Chiese un Altare Privilegiato, « semel tantum eligendum, quod semel electum nec mutari nec variari possit ». - Vedi c. X, n. 20.

IX. — 1784. — 13 Agosto. — Breve di Pio VI, « Nuper pro parte »; che approva un « Nuovo Piano »per le Nazioni che rimangono unite, dopo la separazione della Veneta e della Lombardo-Austriaca. Esso divide la Congregazione in tante Provincie quanto sono le Nazioni ; fissa a ciascuna sei Vocali e un Socio ; abolisce la Dignità di Consigliere e di Definitore ; riconferma il turno delle cariche maggiori e la loro durata triennale ; ecc. ecc.

Quanto alla divisione delle Provincie, essa fu modificata posteriormente da vari decreti : a) dal Decreto della sacra Visita Apostolica dell'8 Gennaio 1838 e del Capitolo Gener. di Casale, che costituì la Provincia Ligure-Piemontese ; dal Decreto del Capitolo Gener. di Somasca del 1850 che, con facoltà di Pio IX, costituì la Provincia Lombardo-Veneta ; e da altri Decreti dei Capitoli Generali del 1790, 1793, e del Generale Pongelli confermati da Pio VII, e poi dell'anno 1829, che costituirono la Romana.

Le altre disposizioni in parte restano, come quella dei Vocali e Soci, in parte si modificano o aboliscono, come quella del turno per le cariche, ecc. - Vedi capo II, c. IV, e passim.

X. — 1862. — 13 Agosto. — Decreto di Pio IX, « Attentis precibus », riguardante i professi di voti semplici, e la facoltà di dimetterli. — Questo decreto e privilegio, con la pubblicazione del nuovo Codice pare abbia perduto il suo vigore.

XI. — 1919. — 19 Novembre. — Decreto della S. Congregazione de' Religiosi, che fissa alla prima Domenica di Settembre la data del Capitolo e Definitorio Generale. - Vedi c. V, n. I, e c. XVIII, n. I.

CRONACA

Capitolo Generale del 1923.

Se ogni Capitolo Generale ha in sè una grande importanza, quello del 1923 ha assunto importanza massima, quale forse non ebbe mai dopo i Capitoli celebri del primordî della nostra Congregazione. Si trattava della revisione delle Costituzioni per adattarle al nuovo Codice di Diritto Canonico.

Erano presenti i Padri Vocali : Giuseppe Marconi, Gaetano Valletta, Giovanni Muzzitelli, Carmine Gioia, Severino Tamburrini, Alberto Caroselli, Giovanni Zonta, Francesco Salvatore, Angelo Stoppiglia, Pietro Camperi, Nicola Di Bari, Luigi Zambarelli, Giovanni Ceriani, Eugenio Rissone, Giovanni Turco, Marco Meda : e i Soci : P. Alfredo Pusino per la Provincia Romana, P. Pietro Lorenzetti per la Provincia Lombardo-Veneta, e P. Achille Marelli per la Provincia Sardo-Ligure.

Il Capitolo s'iniziò il 2 Settembre con la Messa solenne *De Spiritu Sancto* cantata dal M. R. P. Angelo M. Stoppiglia Procuratore Generale ; e la mattina del 3, invocato di nuovo lo Spirito Paraclito, venne eletto a Preposito Generale il Rev.mo P. ANGELO M. STOPPIGLIA, la cui nomina fu accolta con universale simpatia e salutata con applauso da tutti i presenti. Il giorno 4 si procedette all'elezione degli altri Superiori Maggiori e riuscirono : il Rev.mo P. Giovanni Muzzitelli Vicario Generale, il M. R. P. Luigi Zambarelli Procuratore Generale, il M. R. P. Pietro Camperi Cancelliere Generale, il Rev.mo P. Severino Tamburrini Provinciale Romano, il M. R. P. Giovanni Ceriani Provinciale Lombardo-Veneto ed il M. R. P. Giovanni Turco Provinciale Sardo-Ligure.

Si venne poscia all'argomento più scabroso : la revisione delle Costituzioni. I Padri Revisori G. Muzzitelli e A. Stoppiglia fecero un ampio resoconto del lavoro lungo, paziente e faticoso da essi compiuto, che i Padri Capitolari altamente apprezzarono e lodarono. Si discusse a lungo su alcuni capisaldi, si votarono parecchie proposte per togliere dalle Regole « il troppo e il vano » se mi è lecita l'espressione dantesca, e a voti unanimi furono riconfermati i Revisori, i quali dovranno completare il lavoro secondo le norme votate e venire alla redazione definitiva delle nuove Costituzioni, per presentarle all'approvazione della S. Sede e quindi pubblicarle. Così, *Deo favente*, verrà presto il giorno in cui ogni religioso avrà in mano il nuovo testo delle Regole, che egli terrà come suo *Vademecum*.

Le sedute furono molte e lunghe ; ma i Padri Vocali diedero prova di pazienza e di abnegazione, consci della responsabilità e dell'importanza delle decisioni da prendersi.

In questo Capitolo furono nominati Vocali del Capitolo Generale i Padri : Giuseppe Landini per la Provincia Romana e Ferdinando Ferioli per la Provincia Lombardo-Veneta. Inoltre il Ven. Capitolo Generale, a fine di mostrare verso il P. Antonio Brunetti, il quale sull'esempio di S. Girolamo nostro con zelo indefesso ha fondato e regge l'Istituto

degli Orfani a San Salvador nell'America Centrale con grande ammirazione e plauso delle Autorità e del popolo di quella Repubblica, per benemerenza lo ha nominato Vocale supplente della sua Provincia Sardo-Ligure.

f. s.

Nomina di Superiori e Parroci.

Somasca : S. Bartolomeo (Casa Madre - 1533). Rev.mo P. Giovanni Muzzitelli, Vicario Gen., Preposito. - M. R. P. Ferdinando Ferioli, Vice preposito e Parroco.

Genova : S. Maria Maddalena (1575). M. R. P. Marco Vincenzo Meda, Preposito. - M. R. P. Giuseppe Marconi, Vicepreposito e Parroco.

Como: Collegio Gallio (1583). M. R. P. Giuseppe Landini, Rettore. - M. R. P. Gaetano Valletta, Vicerettore.

Velletri : S. Martino (1616). M. R. P. Nicola Di Bari, Superiore e Parroco. - R. P. Vincenzo Cerbara, Vicesuperiore e Viceparroco.

Roma : S. Maria in Aquiro, Parrocchia (1824). Rev.mo P. Severino Tamburrini, Parroco. - R. P. De Angelis, Viceparroco.

Roma : S. Maria in Aquiro, Pia Casa degli Orfani. (1826). Rev.mo P. Tamburini, Rettore. - R. P. Amedeo Jossa, Prorettore.

Roma : S. Alessio (1846). M. R. P. Luigi Zambarelli, Rettore dell'Istituto dei Ciechi e Maestro dei Novizi. - R. P. Saverio Pascucci, Vicerettore e vicemaestro.

Rapallo : Collegio S. Francesco (1850). R. P. Achille Marelli, Rettore. - M. R. P. Pietro Camperi, Vicerettore.

Spello : Collegio Rosi (1869). R. P. Francesco Cerbara, Rettore. - M. R. P. Carmine Gioia, Vicerettore.

Milano : Casa Usuelli : Probandato (1879). R. P. Cesare Tagliaferro, Direttore del Probandato.

Treviso : S. Maria Maggiore (1882). M. R. P. Giovanni Zonta, Superiore. - R. P. Ruggero Bianchi, Parroco e Vicesuperiore.

Como : SS.mo Crocifisso : Parrocchia (1893). M. R. P. Giovanni Ceriani, Parroco - Priore. - R. P. Meucci, Vicesuperiore.

Roma : S. Girolamo della Carità (1898). M. R. P. Alberto Caroselli, Superiore.

Nervi : Collegio Emiliani (1899). M. R. P. Francesco Salvatore, Rettore. - M. R. P. Eugenio Rissone, Vicerettore.

Bellinzona : Collegio Soave (1901). R. P. Pietro Lorenzetti, Rettore. - R. P. Celeste Tavola, Vicerettore.

Rapallo : Orfanotrofio Emiliani (1907). R. P. Vittorio Ingolotti, Commissario. - Ch. Stefano Tamburro, Ministro.

Treviso : Orfanotrofio Emiliani (1909). R. P. Giuseppe Di Tucci, Direttore.

Roma : Orfanotrofio Emiliani in S. Girolamo della Carità (1919, 1. Febbr.). A disposizione del Rev.mo P. Provinciale Romano.

Pescia : Orfanotrofio Emiliani (1919, 1. Aprile). R. P. Enrico Verghetti, Rettore.

Como : Orfanotrofio Emiliani (1919): Sotto la direzione del M. R. P. Provinciale Ceriani.

America, San Salvador : Istituto Emiliani per gli Orfani e Derelitti (1921, 4 Ottobre). M. R. P. Antonio Brunetti, Rettore.

Sacre Ordinazioni.

Dopo la pubblicazione dell'ultimo Bollettino, furono ordinati Sacerdoti :

P. D. Bortolo Stefani, il 23 Settembre 1922 a Milano ;
P. D. Guglielmo M. Turco, il 26 Maggio 1923, a Milano ;
P. D. Giorgio Gabrieli, il 28 Ottobre 1923, a Genova.

Professione Solenne.

Il 2 Febbraio 1922 professò solennemente il Ch. Bortolo Stefani ; il 22 Ottobre dello stesso anno il Ch. Guglielmo M. Turco ; il 14 Luglio 1923 il Ch. Luigi Bassignana, che il giorno seguente fu poi ordinato Suddiacono ; il 20 Ottobre 1923 il Ch. Luigi M. Cogno, e l'8 Dicembre 1923 il Ch. Luigi M. Nava.

Professione semplice.

Nello scorso anno, il giorno 30 Ottobre, emisero i voti semplici temporanei il R. P. Don Pietro Monti, e i Chierici Giovanni Ciscato, Luigi Biscioni, Giovanni Rinaldi, e inoltre il Fr. Pietro Bodega

Il 31 Ottobre poi di quest'anno 1923 emisero gli stessi voti temporanei il Ch. Italo Laracca e i Fratelli Valle-Valloni Luigi e Castelnuovo Salvatore.

Ammissione al Noviziato.

Il 31 Ottobre 1923 vestirono canonicamente il nostro abito e incominciarono il Noviziato i seguenti Chierici : Salvatore Pasquale, Roascio Pietro, Turco Stefano e Tibis Vincenzo.

Necrologio.

In questi due ultimi anni il Signore ha voluto a sè non pochi dei nostri Confratelli, che ciascuno di noi cercherà di aiutare con i propri suffragi. Essi sono: il M. R. P. Cesare Vincenzo Sandrinelli, morto a 74 anni in Milano il 12 Giugno 1923; il Ch. Raffaele Suriano d'anni 19 e professo di voti semplici morto in famiglia (ad Andria) il 19 Febbraio 1922 : il Fr. Pietro Ricci, deceduto a Spello il 23 Gennaio 1923, nell'età di anni 75 ; Fr. Gabriele Tofani, a 63 anni, il 13 Aprile 1923 ; Fr. Federico Cionchi, con voti semplici privati, volato al Cielo la notte fra il 30 e 31 Maggio 1923, a 66 anni di età ; Fr Francesco Esposito, spentosi il 12 Giugno 1923, nella grave età di anni 88, e Fr. Serafino Tabolacci, spirato il 24 Agosto 1923 a S. Girolamo della Carità in Roma avendo già varcato il suo ottantesimo anno di vita.

Sarebbe nostro vivo desiderio di fare qui un cenno delle virtù e dei meriti di ciascuno, se lo spazio ce lo consentisse. Non possiamo tuttavia lasciar passare sotto silenzio un particolare, riguardante il compianto Fr. Federico Cionchi, che non fu notato nella lettera mortuaria spedita ai Superiori delle Case. La Vergine Santissima, che l'avea visitato bambino di cinque anni, lo volle al Cielo nel dì anniversario della sua Apparizione. Questa coincidenza di date, che può sembrare a taluno fortuita, è per noi invece molto eloquente, considerato che « *Dei nutibus vitae nostrae momenta decurrunt* ». Così pure ci piace di stralciare dal Processo Canonico sull'*Apparizione di Maria al fanciullo Righetto* due punti della sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica di Spoleto il 28 Novembre 1914 ;

« 2. Consta che molti testimoni coevi hanno parlato dell'Apparizione « della B. V. Maria, nella detta edicola, ad un certo fanciullo di cinque « anni, chiamato Federico Cionchi, o volgarmente — Righetto — e che « lo stesso fanciullo ha confermato la stessa Apparizione costantemente « da quella tenera età e quasi sempre colle stesse parole senza esitare « menomamente, e che ha resistito sempre con puerile libertà a qualunque « contradizione. — 3. Consta che il medesimo fanciullo, conll'andar del « tempo mantenutosi uomo probo, ed oggi ancora cospicuo per vita « intemerata costantemente e umilmente ha confermato e conferma con « la santità del giuramento la verità dell'Apparizione ». ecc. E più avanti : — Considerato... ecc., esaminato tutto quel che era da esaminarsi, « e considerato tutto ciò che di diritto e di fatto spettava a considerarsi, « invocato umilmente il nome di Cristo, e avendo dinnanzi allo sguardo « Iddio solo, per mezzo di questa Nostra definitiva sentenza, che, se- « condo il giudizio dei giurisperti, proclamiamo con questa scrittura nella « Causa di cui si tratta, diciamo e definitivamente sentenziamo : Consta- « re della verità dell'Apparizione della B. Vergine Maria, sotto il titolo, « Aiuto dei Cristiani, volgarmente detta — della Stella. — E così diciamo, « dichiariamo e definitivamente sentenziamo, non solo in questo, ma in « qualunque altro miglior modo. Pietro Arciv. Giudice Ordinario ». — Queste notizie sono troppo preziose, perchè ci dispensassimo dal registarle nel Bollettino ufficiale della Congregazione.

Proprium Congregationis.

Dai tipi della Vaticana abbiamo avuto finalmente la nuova edizione del Proprium, accomodato alle nuove Rubriche. S'è fatto sospirare, è vero, ma in compenso abbiamo un gioiello : un libretto ben fatto, nitido, leggero, comodo e sopratutto completo e corretto. Sul bel principio appare per la prima volta l'immagine della nostra Gran Madre e Protettrice la Vergine Immacolata sotto il titolo di « *Mater Orphanorum* ». Le altre edizioni hanno sempre portato quella del Santo Fondatore ; ma riteniamo che questi sia ben contento di cedere il posto a Colei che fu la sua salvezza. Altre novità sono il Calendario perpetuo, esso pure edito per la prima volta, e l'Appendice, nella quale in breve trovasi una completa esposizione di tutto il materiale liturgico che ci riguarda.

Col Proprium si è incominciato quel rinnovamento delle cose nostre

che da lungo tempo si desidera. Ora attendono le nostre cure e fatiche il Ritualino della Congregazione divenuto ormai irreperibile, le Sante Costituzioni e, se piacerà al Signore, la compilazione di un progettato Direttorio pratico.

Altre notizie.

Il primo Marzo 1923 dal Rev.mo P. Generale fu aggregata *in spiritualibus* alla nostra Congregazione la *Società di San Girolamo Emiliani* per Orfani e Fanciulli abbandonati, costituitasi tra secolari, sotto la direzione del Parroco, in Natal-Alecrim nel Brasile. Col Diploma di aggregazione le furono inviati i seguenti oggetti : a) Immagine di S. Girolamo in formato grande a colori ; b) Reliquia ; c) Vite grandi e piccole ; d) Medaglie.

Per deliberazione dell'ultimo Ven. Definitorio, altro Diploma di aggregazione fu spedito dal P. Generale al Rev.mo Can. Teol. Pasquale Sac. Cassano, Canonico di Rapolla e Professore nel Seminario Regionale di Molfetta.

In fine notiamo che il giorno 19 Novembre 1923, nella R. Università di Genova, l'ottimo nostro P. D. Alfredo Fazzini ha conseguito la Laurea in Lettere, svolgendo con plauso di tutti i Professori la Tesi « La vita e le rime di Lorenzo Azzolini », che fu già Vescovo di Ripatranzone e Narni e poi Segretario di Urbano VIII. Il lavoro letterario, per la sua originalità e compitezza, fu giudicato degno delle stampe e ne fa fede anche il risultato della votazione, che fu di punti 105 su 110.

ARCHIVIO STORICO

Due ricorrenze.

Il 1924 segna due ricorrenze centenarie, che non devono passare inosservate ai Somaschi. Il Rossi, nella vita di S. Girolamo (Lib. II, cap. V, p. 106, ed. 1641), dice che « lo Spedale de gl'Incurabili fu fon- « dato l'anno 1521, alli 22 di Febbraio, tre anni prima che il P. Girolamo « fondasse quella prima casa per gli Orfani nella contrada di S. Basilio ». « Quindi, soggiunge il Cicogna (Iscriz. Venez. Vol. V. p. 368), stando « al Rossi, nel 1524 avevà Girolamo fondato del suo un pio luogo nella « contrada di S. Basilio, nel quale introdotto buon numero di figliuoli « privi di padre e di madre li sostentava colle sue limosine ; insegnava « loro le prime lettere e pagava operai perchè loro insegnassero a lavorare ». — A questa casa ne aggiunse subito un'altra nelle vicinanze della chiesa di S. Rocco, « nella quale raccolti similmente degli Orfani, « li alimentava e faceva loro insegnare l'arte di far brocchette di ferro « o qualche altro mestiere ; affinchè fatti adulti, potessero procacciarsi « il vitto ; instruendoli poi egli nelle opere tutte di religione ». — Dunque ricorre in quest'anno il *IV Centenario* dell'apertura della Prima Casa

di Orfani, che è quanto dire il IV Centenario del primissimo esordio della nostra Congregazione. Come lo celebreremo noi ?

L'altra ricorrenza centenaria riguarda la nostra chiesa parrocchiale di S. Maria in Aquiro in Roma. Sebbene la Congregazione Somasca si stabilisse solo nel 1826 nella Pia Casa degli Orfani annessa alla detta chiesa, pure al possesso della parrocchia entrò fin dal 1824 ; così che si compie in quest'anno il *Primo Centenario* di tal possesso. Infatti nelle « Memorie della Chiesa di S. Maria in Aquirio in Roma », raccolte dal P. Silvio Imperi (Roma, Morini, 1866) a pag. 45 si legge : « Quando Leone XII con la Bolla « *Super universum* » dei 28 Novembre 1824 fece la nuova circoscrizione delle parrocchie, avendone abolito alcune, questa nostra per il maggior numero di anime assegnatele divenne più amplia e di maggior considerazione ; e all'officio di parroco fu nominato dallo stesso Pontefice il P. D. Ottavio Maria Paltrinieri ex Vicario generale della Congregazione Somasca, uomo che fu di costumi integerrimi e di vastissima erudizione ». E per questa volta basti.

VISTO : Nulla osta

Genova, 21 Dicembre 1923.

Fr. G. Enrico Buffa O. P., Rev. Eccl.

IMPRIMATUR

Genuae, die 22 Decembris 1923.

Don Francesco Canessa, Vic. Cap.

DECRETI

DEL

VEN. CAPITOLO GENERALE

RADUNATOSI A NERVI NEL COLLEGIO EMILIANI

IL 2 SETTEMBRE 1923

---

1. Si inculca l'osservanza dell'art. 2, c. VII Lib. II delle Costituzioni circa le due meditazioni giornaliere.

Se talora riesca difficile congregare due volte al giorno i Religiosi alla meditazione comune, il Superiore, d'intesa col P. Provinciale, procuri che almeno una delle meditazioni si faccia assolutamente in comune, e l'altra in privato. Se un Religioso, per il suo ufficio, non può abitualmente intervenire alla meditazione in comune, il Superiore gli assegni una mezz'ora al giorno, perchè egli possa adempiere a questo suo dovere.

2. Il Superiore, radunerà la famiglia almeno una volta al mese per praticare l'esercizio di umiltà con l'accusa della colpa, e una volta ogni quindici giorni radunerà il capitolo collegiale

(che qualche volta può coincidere con quello della colpa) per trattare degli affari spirituali e degli interessi della famiglia stessa.

3. I Superiori faranno osservare il c. XIV del Lib. III delle Costituzioni: *De egredientibus domo*, curando che i Religiosi, possibilmente, vadano accompagnati. Non potranno dar licenza ad alcuno di assentarsi, nè essi stessi assentarsi dalla loro casa, per più di tre giorni, non compreso il viaggio, senza l'autorizzazione del P. Provinciale. Questi poi, nell'autunno, per giusti motivi potrà accordare il permesso per una vacanza di quindici giorni. Per un tempo maggiore occorre chiedere un particolare permesso al P. Generale per il tramite del P. Provinciale.

4. I Superiori curino la celebrazione di una Messa *de Spiritu Sancto* ogni mese nel giorno indicato dal calendario.

Quanto ai suffragi pei nostri Confratelli, resta stabilito, a norma del Codice di D. C:

a) I suffragi sono uguali per tutti, Padri, Chierici, Fratelli e Novizi, cioè una Messa e due commemorazioni e l'ufficio coi tre Notturni e le Lodi;

b) Nella casa dove avviene la morte d'un Superiore maggiore o locale, si celebreranno tre Messe da ogni nostro Sacerdote, una delle quali cantata;

c) Nell'ottava dei Morti, oltre al solito anniversario per tutti i nostri defunti, si farà pure un anniversario in suffragio di coloro che furono Superiori maggiori.

Si ricorda inoltre la celebrazione della Messa (cantata o letta) *Pro gratiarum actione* il giorno di S. Pietro Martire.

Di queste Messe si terrà un registro a parte da presentarsi ai Visitatori.

5. Nelle nostre famiglie religiose si proporrà e si scioglierà, almeno una volta al mese, un caso morale e liturgico, conforme alle disposizioni del Can. 591 del C. di D. C.; e dove non si potesse osservare questo decreto, i religiosi, specialmente se confessori, sono obbligati ad intervenire alla soluzione dei casi per il clero secolare.

6. Senza l'autorizzazione del Ven. Definitorio o del Rev.mo P. Generale, nessuno potrà ascoltare le confessioni dei fedeli; quelli poi che hanno già questa facoltà, eccetto i PP. Vocali, i Superiori locali e i Parroci, dovranno ogni anno, nel mese di Gennaio, rinnovarla, chiedendola al Rev.mo P. Generale per mezzo dei Superiori locali (Si legga il Capo *De confessionibus excipiendis* delle Costituzioni).

7. La clausura papale si estende a tutta la casa abitata dalla comunità religiosa, compresi gli orti e i giardini, eccetto la chiesa, la sacrestia e il parlatorio, che, per quanto è possibile, dev'es-

ser vicino all'ingresso della casa. (Can. 597, § 2)

Viene onerata gravemente la coscienza dei Superiori per l'osservanza rigorosa dell'art. 2 c. X. L. II e del c. XIX, Lib. III delle Costituzioni. Se i sudditi mancheranno, il Superiore sarà tenuto ad informarne il Rev.mo P. Generale.

8. Si proibisce la lettura dei giornali non cattolici, senza l'autorizzazione del Rev.mo P. Generale.

9. Almeno una volta all'anno, o nei venerdì o in altri giorni e ore da stabilirsi dal P. Provinciale, debbonsi leggere pubblicamente tutte le Costituzioni e i decreti che la S. Sede prescriverà.

10. Almeno due volte al mese si faccia l'istruzione catechistica ai fratelli laici e ai famigliari.

Si esortano poi vivamente i Superiori, affinchè procurino l'insegnamento della Dottrina Cristiana ai giovani, specialmente a quelli da essi dipendenti, e dove è possibile, istituiscano delle scuole speciali superiori di religione, per formare dei giovani capaci poi di ottenere il diploma e divenire Maestri di Dottrina Cristiana e di Storia Sacra ed Ecclesiastica ai fanciulli e agli operai, e ciò d'accordo con l'Ordinario locale.

11. I Superiori sono obbligati ad informare direttamente il P. Generale appena si avverasse qualche inconveniente notevole; e specialmente devono informarlo sulla condotta dei confessori,

quando diano motivo a qualche osservazione. In tal caso la lettera si spedisca ben chiusa e con le dovute cautele.

12. Circa la Costituzione del Lib. II, c. XIV, art. 9 il Capitolo Generale desidera che ognuno faccia la *disciplina* una volta alla settimana, ma privatamente e secondo il consiglio del suo confessore e le condizioni di sua salute.

13. Quanto al digiuno e alle astinenze, il Capitolo Generale, oltre l'osservanza delle leggi ecclesiastiche in proposito, vuole che si digiuni nella vigilia di S. Girolamo (19 luglio) e del Corpus Domini, e nel sabato precedente l'apertura del Capitolo Generale e dei Definitori Generali. Si lascia alla pietà dei Religiosi l'osservare il digiuno del venerdì conforme alle Regole.

14. Per le spese che sono fuori dell'ambito dell'ordinaria amministrazione, è stabilito che si richieda l'autorizzazione del P. Generale da 15 a 30 mila lire; del P. Provinciale da 5 a 15 mila; del Capitolo Collegiale sino a 5 mila, e che ogni Superiore locale non possa spendere di suo arbitrio più di L. 200 (duecento)

15. Per ciò che riguarda l'amministrazione dei fondi e degli introiti, il Capitolo Generale, conforme alle istruzione date dalla S. S., stabilisce quanto segue:

a) Non più tardi del 31 dicembre d'ogni anno, ciascuna casa presenterà al P. Generale,

per il tramite del Provinciale, il bilancio amministrativo dell'anno precedente, dal primo agosto al 31 luglio.

b) L'avanzo netto di ciascuna casa sarà distribuito in quattro parti, di cui una spetterà alla Cassa comune, due parti alla Cassa della Provincia e la quarta parte resterà alla famiglia religiosa.

c) Su questa quarta parte il Capitolo Provinciale stabilirà la quota in contanti che può essere lasciata alla famiglia come scorta e quella che dovrà essere investita, secondo le norme contenute nel C. di D. C.

16. I Superiori provvedano il confessore o i confessori della comunità per il migliore indirizzo e profitto spirituale delle famiglie, e fissino il confessore straordinario almeno quattro volte all'anno. Inoltre si raccomanda agli stessi Superiori di promuovere la comunione frequente e, possibilmente, quotidiana, non solo fra i Religiosi, ma anche fra i famigliari, insegnanti, prefetti ed alunni (Can. 595)

17. Acciocchè vengano osservati questi decreti, si sancisce che nell'approvazione dei meriti al Vocalato, e nella nomina a Dignità ed Uffici della Congregazione, si abbia riguardo specialmente allo spirito di osservanza religiosa.

18. I Superiori che nelle visite del P. Generale, del P. Provinciale e dei Visitatori fossero trovati negligenti nell'osservanza dei presenti decreti e non sinceri nelle relazioni, verranno puniti dal Ven. Definitorio, secondo la gravità della colpa.

19. I presenti decreti si leggeranno pubblicamente almeno tre volte nell'anno, e i Superiori provvederanno che ogni Religioso ne abbia una copia.

Nervi, 21 Settembre 1923.

P. D. ANGELO M. STOPPIGLIA
Preposito Generale

P. PIETRO CAMPERI, *Cancelliere Generale*